Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 dicembre 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 295 DEL 16 DICEMBRE 1985:

LEGGE 21 novembre 1985, n. **739.**

Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione.

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 295 DEL 16 DICEMBRE 1985:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorsi pubblici a posti di personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

(Da 7375 a 7383)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1985, n. **730**.

Disciplina dell'agriturismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità dell'intervento

L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

Art. 2.

Definizione di attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Rientrano fra tali attività:

a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Art. 3.

Utilizzazione di locali per attività agrituristiche

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo articolo 10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.

Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche.

Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

Art. 4.

Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica

Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 8.

Art. 5.

Norme igienico-sanitarie

I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.

La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

Elenco regionale

Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'articolo 8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del

codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma.

Art. 7.

Disciplina amministrativa

I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.

La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltreché dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da:

a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;

b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;

c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;

d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6.

Art. 8.

Autorizzazione comunale

Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente articolo 7 entro novanta giorni dalla loro presentazione.

Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.

Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

Al provvedimento di autorizzazione si applica l'articolo 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

Art. 9.

Determinazione delle tariffe

Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

Art. 10.

Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali

La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all'articolo 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15.

Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.

Le proposte devono contenere:

a) la perimetrazione delle zone;

b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;

c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;

d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;

e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 11.

Attività di studio e di ricerca e formazione professionale

La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.

Art. 12.

Promozione dell'offerta agrituristica

La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agri-

turistica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.

Art. 13.

Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari

Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristica.

Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento.

Art. 14.

Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo

Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche.

Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti.

Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.

Art. 15.

Regioni a statuto speciale e province autonome

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 2:

— Nell'art. 2135 del codice civile è definita la nozione di imprenditore agricolo inteso come colui che « esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura ».

— L'art. 230-*bis* del codice civile al terzo comma, individua i familiari partecipanti all'impresa recitando: « Si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano i coniugi, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo ».

Nota all'art. 5:

La legge n. 283/1962 sostituisce gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Note all'art. 6:

— Gli articoli 442 e 444 del codice penale prevedono, rispettivamente, pene per coloro che pongano in commercio sostanze alimentare contraffatte o adulterate ovvero sostanze alimentari nocive.

— L'art 513 del codice penale punisce chiunque turbi fraudolentemente l'esercizio di un industria o di un commercio.

— L'art. 515 del codice penale prevede pene per chiunque nell'esercizio del commercio consegni una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita.

— L'art. 517 del codice penale punisce chiunque ponga in vendita prodotti industriali con segni mendaci.

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, individua le persone che possono considerarsi pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità e statuisce le misure di prevenzione da adottare nei loro confronti.

— L'art. 606, secondo comma, del codice di procedura penale consente alle amministrazioni pubbliche di ottenere il certificato del casellario giudiziale quando il medesimo « è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce ».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, è il seguente:

« La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Le singole amministrazioni non possono ricevere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino accertati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare ».

Note all'art. 7:

— Gli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza disciplinano la concessione delle autorizzazioni di pozia.

L'art. 11 è così formulato:

« Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione».

A sua volta l'art. 92 così dispone:

«Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti».

— L'art. 5 della legge n. 59/1963 che detta norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti, nega la prevista autorizzazione alla vendita a quei richiedenti che abbiano «riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro la economia pubblica, l'industria e il commercio e la salute pubblica».

Note all'art. 8:

— Ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1979 il provvedimento di autorizzazione ad esercitare attività agrituristica è adottato previa comunicazione al prefetto e deve essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso. Il diniego del provvedimento è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

— La legge n. 1111/1939 reca norme per la disciplina degli affittacamere.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 910):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (PANDOLFI) il 3 agosto 1984.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 2 ottobre 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 7, 27 febbraio 1985; 22, 29 maggio 1985; 12, 19 giugno 1985.

Assegnato nuovamente alla 9ª commissione, in sede deliberante, il 19 giugno 1985.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 20 giugno 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3017):

Assegnato alla XI commissione (Agricoltura e foreste), in sede legislativa, il 25 luglio 1985, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII e XIV.

Esaminato dalla XI commissione il 16, 17 ottobre 1985; 14 novembre 1985 e approvato il 21 novembre 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1985, n. 731.

Determinazione delle date di inizio e di cessazione dell'ora legale per l'anno 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito nella legge n. 436 dell'8 agosto 1980, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo:

Decreta:

Dalle ore due del 30 marzo 1986 alle ore tre (legali) del 28 settembre 1986, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1985

Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 24

Errata-corrige al decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, recante: «Misure urgenti per il settore siderurgico». (Decreto-legge pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» numero 290 del 10 dicembre 1985).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

nel comma 4 dell'art. 1 dove è scritto: «... contabilità separata *dall'*Istituto mobiliare italiano ...», leggasi: «... contabilità separata *dell'*Istituto mobiliare italiano ...»;

nel comma 6 del predetto art. 1 dove è scritto: «... rapporti *conseguiti* a tali versamenti.», leggasi: «... rapporti *conseguenti* a tali versamenti.».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 1985.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Revere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 14 marzo 1985, n. 101;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla chiusura dell'ufficio di Revere:

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Revere cessa la sua attività al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1986 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Revere sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mantova, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7640)

DECRETO 10 dicembre 1985.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fiera di Primiero.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 14 marzo 1985, n. 101;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla chiusura dell'ufficio di Fiera di Primiero;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fiera di Primiero cessa la sua attività al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1986 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fiera di Primiero sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Borgo Valsugana, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7641)

DECRETO 10 dicembre 1985.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Silandro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 14 marzo 1985, n. 101;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla chiusura dell'ufficio di Silandro;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Silandro cessa la sua attività al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1986 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Silandro sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Merano, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7642)

DECRETO 10 dicembre 1985.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ales.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 14 marzo 1985, n. 101;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla chiusura dell'ufficio di Ales;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ales cessa la sua attività al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1986 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ales sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oristano, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7643)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 dicembre 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 18 dicembre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 18 dicembre 1985, ad un prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 18 giugno 1986, è pari al 6,75 per cento.

Il tasso di interesse semestrale per le cedole successive risulterà dal seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento dei BOT con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di marzo e aprile per le cedole con godimento 18 giugno e pagabili il 18 dicembre successivo, e nei mesi di settembre e ottobre per le cedole con godimento 18 dicembre e pagabili il 18 giugno successivo.

Il tasso di rendimento dei BOT annuali è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo di assegnazione d'asta dei buoni medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta marginale, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT e dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a*), arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b*).

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 18 giugno e 18 dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 18 giugno 1986 e l'ultima il 18 dicembre 1990.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 18 dicembre 1990, tramite le filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti dalle aziende di credito, dai loro istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Le aziende di credito, gli istituti centrali di categoria e le società finanziarie di cui al precedente comma possono partecipare alla sottoscrizione in proprio e per conto della clientela.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori bancari e finanziari di cui al precedente art. 7, in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di offrire i titoli alla clientela al prezzo di emissione, senza applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni, e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 dicembre 1985 a mezzo lettera (e, in questo caso, dovrà figurare, sulla relativa busta, l'indicazione: « contiene richiesta di sottoscrizione di CCT»), ovvero con telegramma o telex (Bankit I numeri 610021 - 610024 - 610499 - 611373 - 622697). L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni e dovrà essere indicato in cifre e in lettere.

Nelle domande suddette dovranno figurare le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di dieci, presso le quali verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Art. 10.

Il regolamento dei certificati sottoscritti verrà effettuato il 20 dicembre 1985, dalle aziende di credito, dagli istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie di cui all'art. 7 del presente decreto, presso le filiali della Banca d'Italia, al prezzo di emissione e senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 11.

Il 20 dicembre 1985 la Banca d'Italia provvederà a riversare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 12.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni di pagamento delle cedole d'interesse e di rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 13.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENE-

RALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1990 » « EMISSIONE 18 DICEMBRE 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1990 » « EMISSIONE 18 DICEMBRE 1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1990 « EMISSIONE 18 DICEMBRE 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da L. 5.000.000: in mattone;
taglio da L. 10.000.000: in azzurro;
taglio da L. 50.000.000: in celeste;
taglio da L. 100.000.000: in verde;
taglio da L. 500.000.000: in rosa;
taglio da L. 1.000.000.000: in giallo;
taglio da L. 10.000.000.000: in violetto.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1990, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1990, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1985
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 306

(7644)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 giugno 1985.

Valore e caratteristiche di due francobolli della serie ordinaria tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1984, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1985, fra l'altro, di francobolli appartenenti alla suddetta serie ordinaria « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere due francobolli appartenenti alla suddetta serie, aventi come soggetti un'opera di Giambattista Salvi detto il Sassoferrato e un'opera di Mario Sironi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1659 del 13 giugno 1985;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli nei valori da L. 350 e L. 400, appartenenti alla serie ordinaria « Il patrimonio artistico e culturale italiano », aventi come soggetti un'opera del Sassoferrato e un'opera di Mario Sironi.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 14; colori: policromia realizzata in calcografia ed offset; foglio: venticinque esemplari.

Le vignette riproducono, nell'ordine, le seguenti opere:

Madonna orante di Giambattista Salvi detto il Sassoferrato (Milano - Pinacoteca del Castello Sforzesco) nella cornice, in alto, è riportata la leggenda « G. B. SALVI - IL SASSOFERRATO 1609 - 1685 ».

La civiltà del lavoro di Mario Sironi (Roma - Ministero PP.TT.), nella cornice, in alto, è riportata la leggenda « MARIO SIRONI 1885 - 1961 ».

Completano i due francobolli la leggenda « ITALIA » ed i rispettivi valori « 350 » e « 400 ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1985
Registro n. 46 *Poste, foglio n.* 194

(7611)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 25 novembre 1985.

Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

Viste in particolare le disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 10, del citato decreto-legge n. 561 le quali stabiliscono che le agevolazioni finanziarie da esso previste sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Progetti finanziabili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, i nuovi progetti per i quali sussistano i seguenti requisiti:

1) predisposizione e presentazione da parte di cooperative o società di cui al successivo art. 2;

2) produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria; fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

Sono comunque temporaneamente esclusi i settori per la produzione di beni che risultano sospesi ai sensi della delibera CIPE del 31 maggio 1977 e successive modificazioni.

Nella concessione delle agevolazioni viene data priorità ai progetti: *a*) indicati nell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge; *b*) relativi a produzione di beni e forniture di servizi che hanno fatto registrare un particolare sviluppo nel quadro generale dell'economia nazionale nell'ultimo decennio e che rilevano un significativo ritardo di presenza nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; *c*) relativi allo sfruttamento di beni o infrastrutture già esistenti o alla valorizzazione e allo sfruttamento di risorse e prodotti particolarmente disponibili nella zona di operatività del progetto; *d*) aventi un elevato indice di redditività assoluta; *e*) che prevedono in modo specifico le potenzialità del mercato cui si rivolgono.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti per i quali sussistono i seguenti requisiti:

1) costituzione come società cooperativa ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ovvero in uno dei tipi di società previsti dal primo e secondo comma dell'art. 2249 del codice civile;

2) maggioranza assoluta, alla data della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, del numero dei partecipanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, nonché della relativa partecipazione finanziaria che dovrà permanere per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda;

3) sede legale, amministrativa ed operativa nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 3.

Misura del contributo in conto capitale e del credito agevolato e spese ammissibili

Il contributo in conto capitale sulle spese per l'impianto e per le attrezzature è concedibile nella misura del 60 per cento per i progetti per i quali sussista la priorità prevista dal precedente art. 1, comma terzo, lettera *a*); per gli altri progetti il contributo è concedibile nella misura del 40 per cento elevabile di un ulteriore 5 per cento in presenza di ognuna delle priorità indicate alle successive lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), fermo restando il limite massimo complessivo del 60 per cento.

Comunque il contributo in conto capitale è concedibile limitatamente ai primi 5 miliardi di investimento per le spese di impianto e per le attrezzature.

Il mutuo è concesso nella misura fissa del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature, ad un tasso d'interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento.

Le voci di spesa, per l'impianto e le attrezzature, ammissibili al contributo e al mutuo, al netto dell'IVA, comprendono:

spese per la progettazione;

oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia;

opere murarie, di allacciamento ed assimilate;

macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica e acquisto di brevetti.

Limitatamente alla concessione del mutuo agevolato, tra le spese ammissibili è altresì compresa quella relativa all'acquisto del terreno.

Le spese relative alla realizzazione delle opere murarie e assimilate sono ammissibili alle agevolazioni nel limite del 40 per cento della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite può essere elevato da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, in relazione alla particolarità del settore e dell'attività.

Per i progetti concernenti la produzione di beni nel settore dell'agricoltura le spese per l'acquisto del terreno sono ammissibili, oltre che al mutuo agevolato, anche al contributo in conto capitale.

Sono escluse da entrambe le agevolazioni le spese per la costruzione e per gli acquisti, anche mediante locazione finanziaria, di immobili previsti in progetti relativi alla fornitura di servizi in qualsiasi settore ed a qualsiasi impresa.

Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni medesime.

Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie regionali, nazionali e comunitarie.

Art. 4.

Contributo per le spese di gestione

Il contributo per le spese di gestione è concedibile, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

spese per prestazioni di servizi ricevuti;

interessi, sconti e altri oneri finanziari verso banche o altri sovventori, esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato.

Nel caso in cui la domanda di ammissione alle agevolazioni sia stata presentata da una cooperativa la misura del contributo è graduata come segue:

per il primo anno:

1) 75 per cento per i primi 500 milioni di spese ammissibili;

2) 50 per cento per gli ulteriori 500 milioni;

3) 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;

per il secondo anno:

1) 50 per cento per i primi 500 milioni di spese ammissibili;

2) 30 per cento per gli ulteriori 500 milioni;

3) 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;

per il terzo anno:

1) 25 per cento per il primo miliardo di spese ammissibili;

2) 15 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.

Nel caso in cui la domanda di ammissione alle agevolazioni sia stata presentata da una società la misura del contributo è graduata come segue:

per il primo anno:

1) 75 per cento per i primi 300 milioni di spese ammissibili;

2) 50 per cento per gli ulteriori 700 milioni;

3) 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;

per il secondo anno:

1) 50 per cento per i primi 300 milioni di spese ammissibili;

2) 30 per cento per gli ulteriori 700 milioni;

3) 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;

per il terzo anno:

1) 25 per cento per i primi 700 milioni di spese ammissibili;

2) 15 per cento per le spese eccedenti i 700 milioni di lire.

Comunque il contributo per la gestione concedibile non può superare l'importo complessivo di un miliardo per il primo anno, di 750 milioni per il secondo anno e di 500 milioni per il terzo anno.

La misura dell'anticipazione per il primo anno sul contributo per le spese di gestione non può superare il 25 per cento del contributo previsto.

Art. 5.

Domanda di ammissione alle agevolazioni

La domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta in duplice copia secondo il fac-simile di cui all'allegato al presente decreto, diretta al Ministro per gli

interventi straordinari nel Mezzogiorno, è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente rispetto alla sede legale del richiedente.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti in duplice copia:

1) estratto notarile dell'atto costitutivo della cooperativa o della società. Nella ipotesi di società semplice l'esistenza della stessa dovrà provarsi mediante atto notarile;

2) estratto notarile del libro soci; qualora prima della presentazione della domanda siano mutati i soci della cooperativa o della società, ovvero, ove tale libro non dovesse essere tenuto, dichiarazione resa da tutti i soci davanti ad un notaio o ad un pubblico ufficiale comprovante l'età dei soci che formano la maggioranza assoluta;

3) certificato attestante la residenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, per i partecipanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

4) certificato comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa del soggetto è ubicata nei territori meridionali;

5) due copie del progetto che si intende realizzare con l'indicazione della relativa localizzazione, dei livelli occupazionali iniziali e che si prevede di raggiungere dopo la piena realizzazione dell'iniziativa e di ogni altro elemento che consenta di attribuire al progetto presentato uno o più dei caratteri di priorità previsti all'art. 1, comma terzo, del presente decreto;

6) i conti patrimoniali ed i conti economici presuntivi relativi a ciascuno dei tre esercizi successivi a quello di ammissione alle agevolazioni tenendo conto delle agevolazioni richieste. Detti conti dovranno essere predisposti, anche per i casi in cui non sia altrimenti obbligatorio, secondo i criteri dettati rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425-*bis* del codice civile;

7) l'analisi dei flussi di cassa annuali prevedibili condotta sulla base dei conti di cui al numero precedente.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che riceve la domanda, dopo avere accertato la regolarità e completezza della stessa e della relativa documentazione, la trasmette al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile inviando l'altra copia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla regione competente per territorio per il prescritto parere.

Art. 6.

Provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni

Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, della segreteria tecnica e dell'apposito nucleo di valutazione, formula al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda, la proposta di ammissibilità alle agevolazioni della iniziativa, ivi compresa l'eventuale anticipazione sul contributo per le spese di gestione.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno delibera l'ammissibilità alle agevolazioni con proprio provvedimento contenente gli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura delle agevolazioni e dell'eventuale anticipazione sul contributo per le spese di gestione, l'ammontare degli investimenti ammissibili ed i termini per la realizzazione del progetto.

Inoltre il provvedimento di ammissibilità stabilisce a carico dell'operatore l'obbligo di non distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di inizio dell'attività, i macchinari e le attrezzature ammessi alle agevolazioni e a non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni stesse ad usi diversi da quelli previsti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta.

Il provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni è comunicato da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al soggetto richiedente, alla regione territorialmente competente e, per l'attuazione, alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni

Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilità del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione, a favore dei soggetti beneficiari, del contributo in conto capitale, del mutuo agevolato e dei contributi per le spese di gestione.

Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell'art. 64 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è quello vigente per il bimestre nel quale avviene la concessione.

La Cassa depositi e prestiti provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, previo apposito nulla osta rilasciato dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile o dagli organismi periferici all'uopo da esso incaricati, sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al sesto comma del presente articolo. Dopo ciascuna erogazione effettuata dalla Cassa depositi e prestiti, il predetto Comitato o gli organismi periferici provvedono a tempestivi accertamenti sulla destinazione delle somme erogate, subordinando ad essi il nulla osta per il pagamento del successivo stato di avanzamento.

Le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate alla acquisizione di idonee garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

L'accertamento sulla idoneità delle garanzie prestate, nonché sulla rispondenza degli atti presentati per l'erogazione delle agevolazioni, spetta al Comitato o agli organismi periferici incaricati.

Le erogazioni delle agevolazioni di cui al terzo comma del presente articolo vengono effettuate per stati di avanzamento in cinque soluzioni di cui quattro nelle misure fisse del 20 per cento la prima, 20 per cento la seconda, 25 per cento la terza e 25 per cento la quarta, imputando la spesa prioritariamente sul contributo in conto capitale e l'ultima a saldo, previa certifica-

zione del predetto Comitato o degli organismi periferici che l'iniziativa sia completamente realizzata conformemente al progetto.

Il contributo per le spese di gestione è erogato semestralmente, sulla base del nulla osta del Comitato o degli organismi periferici, che attesti che tali spese sono state effettivamente sostenute e risultano documentate, anche mediante elenchi di fatture e di altri titoli di spesa per i quali un attestato notarile dichiari la conformità ai documenti originali.

L'erogazione dell'eventuale anticipazione prevista dal provvedimento di ammissibilità può essere richiesta dal beneficiario ad attività avviata, previa relativa attestazione del Comitato o dei predetti organismi periferici, senza necessità di acquisire alcuna ulteriore garanzia.

I mandati di pagamento della Cassa depositi e prestiti, su richiesta in carta semplice del beneficiario, possono essere estinti anche mediante accreditamento sul conto corrente postale o bancario indicato dal beneficiario medesimo.

Il mutuo è posto in ammortamento decennale dal 1° gennaio successivo alla prima erogazione e il mutuatario provvede alla relativa restituzione in rate semestrali posticipate versandole, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, in apposito conto corrente postale intestato alla « Cassa depositi e prestiti - imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno ». Per i primi tre anni relativi al preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi.

In caso di ritardato versamento verrà applicata sulla somma dovuta una indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per il mutuo relativo.

Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile dispone ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

Qualora dalle predette ispezioni e verifiche o comunque da qualsiasi altro accertamento risulti che i requisiti in questione non sono più sussistenti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del Comitato, dispone la immediata revoca del finanziamento dei progetti.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente decreto il Comitato stipula apposite convenzioni ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1985

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE VITO

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1985
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 334

Fac-simile di domanda
di ammissione alle agevolazioni

Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

La sottoscritta cooperativa / società . . . . costituita, ai sensi dell'articolo . . . del codice civile, in data . . . . . come da allegato, avendo per soci i soggetti indicati nell'atto costitutivo / nella dichiarazione sostitutiva (1), avendo la sede legale a . . . ., quella amministrativa a . . . . e quella operativa a . . . . e intendendo realizzare nel settore (2) . . . . il nuovo progetto allegato.

CHIEDE

di essere ammessa alle agevolazioni previste dal decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561.

A tal fine si allegano, in duplice copia, i documenti di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 25 novembre 1985.

Si / Non si richiede l'anticipazione per il primo anno sul contributo per le spese di gestione.

Si / Non si richiede l'assistenza tecnica nella fase di avvio dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti fabbisogni di formazione e di qualificazione professionali: . . . .

Città, data, ...

Il rappresentante della cooperativa / società
. . . .

(1) Trattasi della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5, comma 2, n. 2), del decreto ministeriale 25 novembre 1985.

(2) Indicare il settore con riferimento a quelli di cui allo art. 1, comma 1, n. 2), del decreto ministeriale 25 novembre 1985.

(7683)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 marzo 1985, n. 732.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, n. 239, recante assegnazione di dodici posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, n. 239, viene rettificato nel senso che un posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di oftalmologia (seconda cattedra di clinica oculistica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma anziché alla seconda clinica oculistica della stessa facoltà del suddetto ateneo.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1985
Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 316

DECRETO 2 settembre 1985, n. **733.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 100.000.000 da devolvere all'erezione di un'opera, a carattere permanente, per onorare la memoria della defunta moglie del testatore, sig.ra Karola Jung Jaffe e utilizzato quale contributo per la scuola materna di centoventi alunni che la C.R.I. ha eretto nella zona terremotata di Pozzuoli, intitolata a « Karola Jung Jaffe », disposto dal sig. Armando Jaffe con testamento segreto 4 dicembre 1977 depositato negli atti del dott. Adalberto Mattiangeli, già notaio in Roma, con verbale in data 9 dicembre 1977, n. 55 di repertorio, pubblicato in data 15 settembre 1980, n. 20996 di repertorio, a rogito dott.ssa Maria Paola Coarelli d'Aquino, conservatore superiore dell'archivio notarile distrettuale di Roma e registrato a Roma, in data 18 settembre 1980 al n. 5124.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1985
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 73

DECRETO 2 settembre 1985, n. **734.**

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, ad accettare un legato.

N. 734. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un terreno sito in località Ponticelle nel comune di Monteroni di Lecce, del periziato valore di L. 17.000.000, disposto dalla signora Maria Pallara con testamento olografo 17 settembre 1977, pubblicato in data 8 aprile 1978, n. 2780 di repertorio, a rogito dott. Antonio Pallara, notaio in Lecce, registrato a Lecce in data 26 aprile 1978 al n. 4667.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1985
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 71

DECRETO 10 settembre 1985, n. **735.**

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici ad accettare una eredità.

N. 735. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici viene autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito in Genova, via Roncallo n. 7/18 nonché nella somma di denaro liquido di L. 447.310, disposta dalla sig.ra Irma Barbareschi con testamento pubblico 19 novembre 1974, pubblicato in data 27 aprile 1977, n. 88821 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Moro, notaio in Genova, registrato a Genova, in data 3 maggio 1977 al n. 6472.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1985
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 83

DECRETO 24 settembre 1985, n. **736.**

Istituzione dell'osservatorio astronomico di Bologna.

N. 736. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene istituito l'osservatorio astronomico di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1985
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 318

DECRETO 27 settembre 1985, n. **737.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare un legato.

N. 737. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Thiene (Vicenza), via S. Vincenzo n. 22, del periziato valore di L. 75.000.000, disposto dalla sig.ra Elisa Miola Padovani con testamento olografo 30 aprile 1976, pubblicato in data 28 gennaio 1982, n. 28765 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Boschetti, notaio in Vicenza, registrato a Vicenza in data 2 febbraio 1982, al n. 779.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1985
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 78

DECRETO 30 ottobre 1985, n. **738.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1985, n. 525, recante assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari.

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1985, n. 525, viene rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di psicologia (per le esigenze della cattedra di psicologia) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari, anziché all'istituto di psicologia (per le esigenze della cattedra di pedagogia) della stessa facoltà del suddetto ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1985
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 317

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Basiliano

Con decreto interministeriale n. 254 in data 29 novembre 1985 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della caserma Lesa riportata in catasto del comune censuario di Basiliano, con la p.c. 22 del f. 34 della superficie complessiva di Ha 02.04.60.

(7646)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti l'iscrizione di associazioni nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1985 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Aposo - Associazione produttori ortofrutticoli della Sicilia occidentale », in Palermo, via Libertà, 102, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165. La predetta associazione è iscritta al n. 127 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto provato

Con decreto ministeriale 18 novembre 1985 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Associazione produttori ortofrutticoli - Zagara », in Palermo, via Libertà, 102, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165. La predetta associazione è iscritta al n. 128 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto provato.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1985 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Associazione tra produttori ortofrutticoli », in Capo d'Orlando, via Consolare Stradella, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165. La predetta associazione è iscritta al n. 129 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto provato.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1985 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Assobasilicata - Associazione fra produttori ortofrutticoli ed agrumari », in Scanzano Jonico, via Giacomo Leopardi, 32, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165. La predetta associazione è iscritta al n. 130 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto provato.

(7564)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 22 novembre 1985 il dott. Rusconi Luigi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola Coltivatori diretti di Cipressa, con sede in Cipressa (Imperia), sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 28 marzo 1969 in sostituzione della dott.ssa Mezzera Gianfranca, che ha declinato l'incarico.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1985, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia Villa Patrizi 2000 - Soc. cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, costituita il 21 novembre 1968 per rogito notaio Italo Gazzilli, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Vittorio Giuseppe Mocci.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1985 il rag. Ettore Fontana è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa popolare Macheriese di produzione e consumo, con sede in Macherio (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 gennaio 1966 in sostituzione dell'avv. Leopoldo Langella, deceduto.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1985 il sig. Bruno Perissinotto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Astra - Soc. coop. a r.l., con sede in Venezia-Mestre, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 17 giugno 1985 in sostituzione del sig. Luigi Craca, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1985 la dott.ssa Maria Teresa Ferraro, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa agricola Baliotto - Soc. coop. a r.l., con sede in Roncoferraro (Mantova), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 14 maggio 1985 in sostituzione dell'avv. Sergio Papa, che ha rinunciato all'incarico, a completamento della terna già nominata.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1985 il dott. Giuseppe Natale, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo Clainese, con sede in Claino con Osteno (Como), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto dell'8 giugno 1957 in sostituzione del sig. Antonio Longhi, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1985 il dott. Trotta Franco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo Cooperativa fratellanza Pasqué - Soc. coop. a r.l., con sede in Somma Lombardo (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 giugno 1984 in sostituzione del dott. Greco Vittorio, che non ha accettato l'incarico.

(7583)

MINISTERO DELL'INTERNO

52° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/85, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85 e n. 252/85 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 4541 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. JAGUAR
Calibro: MM. 7 × 66 VON HOFE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4542 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. JAGUAR
Calibro: MM. 7 × 66 VON HOFE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4543 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. JAGUAR
Calibro: MM. 7 × 75 R VON HOFE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4544 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. JAGUAR
Calibro: MM. 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4545 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. JAGUAR
Calibro: MM. 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4546 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. JAGUAR
Calibro: 25/06
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4547 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. JAGUAR
Calibro: 25/06
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4548 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. JAGUAR
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4549 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. JAGUAR
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4550 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. JAGUAR
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4551 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. JAGUAR
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4552 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. JAGUAR
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4553 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. JAGUAR
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4554 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. PHANTOM
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO MANUALE (A LEVA - SISTEMA MARTINI) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4555 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » MOD. PHANTOM
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO MANUALE (A LEVA - SISTEMA MARTINI) (MONOC LETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4556 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « CONCARI » MOD. ROJAL (CON ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 500 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4557 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « CONCARI » MOD. ROJAL (CON ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 600 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4558 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. STEINBOCK
Calibro: 25/06
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650 OTTAGONALE
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4559 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. STEINBOCK
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700 OTTAGONALE
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4560 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. STEINBOCK
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650 OTTAGONALE
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4561 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2913-C-83 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « CONCARI » MOD. STEINBOCK
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700 OTTAGONALE
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CONCARI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4562 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 85
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 710
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4563 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 85
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 820
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4564 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « JAGER » MOD. 1873 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 281
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4565 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1873 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 331
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N 4566 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1873
Calibro: 38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 300
Lunghezza dell'arma: MM. 441
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4567 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 32/20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4568 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 32/20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 320
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N 4569 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38/40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4570 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « JAGER » MOD. 1894 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38/40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 320
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 4571 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « SEARS ROEBUCK & CO. » MOD. 41
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 4572 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2602-C-79 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « F.LLI TANFOGLIO » MOD. TA 18 BABY
Calibro: MM. 9 × 18
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 175
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « F.LLI TANFOGLIO S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 4573 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2584-C-79 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « TANFOGLIO GIUSEPPE » MOD. GT 30 BABY
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 175
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « TANFOGLIO GIUSEPPE S.r.l. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 4574 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C.50.509-78 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « LUIGI FRANCHI » MOD. RF 83 EXTRA SMALL
Calibro: 32 SMITH & WESSON LONG
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 170
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PRATI ANGELO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA « LUIGI FRANCHI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 4575 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.509-C-78 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «LUIGI FRANCHI» MOD. RF 83
Calibro: 32 SMITH & WESSON LONG
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PRATI ANGELO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N 4576 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.509-C-78 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «LUIGI FRANCHI» MOD. RF 83 TARGET
Calibro: 32 SMITH & WESSON LONG
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 227
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PRATI ANGELO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4577 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.509-C-78 *in data* 5 *novembre* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «LUIGI FRANCHI» MOD. RF 83 SUPER TARGET
Calibro: 32 SMITH & WESSON LONG
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 285
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PRATI ANGELO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «LUIGI FRANCHI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

(7459)

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 5 novembre 1985, n. 559/C-50.6711-C-85 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica doppia azione «F.lli Tanfoglio» Mod. TA 91, cal. mm. 9 Parabellum (canna mm. 90), in quanto rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1985, n. 110.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1985, n. 559/C-50.6722-C-85 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della carabina semiautomatica «Heckler & Koch» Mod. HK 93, cal. 223 Remington (canna mm. 410), in quanto rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(7460)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale in Roma per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione.

Con decreto del Presidente della Corte dei conti in data 29 novembre 1985 il segretario principale Marcotulli Franco è stato nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma, in sostituzione del segretario Giorgilli Marrone Marlena.

(7436)

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione ad utilizzare nuove etichette per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «S. Stefano»

Con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 16322 dell'8 novembre 1985 la S.p.a. Terme di Montesano è stata autorizzata ad utilizzare nuove etichette per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «S. Stefano» in comune di Montesano sulla Marcellana nei tipi naturale, addizionata e leggermente addizionata di gas acido carbonico.

(7596)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale pubblico, per esami, a otto posti di vice direttore nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale n. 9183 del 19 giugno 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati da adibire al centro di servizio di Milano;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1983 con il quale è stato aumentato il contingente numerico di cui al sopracitato decreto ministeriale n. 9183/1981;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a otto posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a otto posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva della amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Milano.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Milano per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'amministrazione sito nella regione Lombardia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche ed attuariali o demografiche o in scienze economiche e commerciali o altre lauree a quest'ultima equiparate;

B) età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

C) cittadinanza italiana;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) godimento dei diritti politici;

F) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

G) non aver riportato condanne penali per reati che, a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate all'intendenza di finanza di Milano devono essere direttamente presentate o fatte pervenire alla intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Milano;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano la esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza di Milano, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dello ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dello art. 19 della citata legge la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano conseguito la idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte a carattere prevalentemente pratico e in un colloquio, in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova: diritto amministrativo o diritto privato.
Seconda prova: scienza delle finanze o diritto tributario.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

ragioneria;
contabilità aziendale;
nozioni di diritto penale.
nozioni di contabilità di Stato.

Art. 10.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento ministeriale che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 25 gennaio* 1986.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: *a*) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata; *b*) tessera postale; *c*) patente automobilistica; *d*) passaporto; *e*) carta d'identità; *f*) porto d'armi; *g*) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori nominati in prova si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso, le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 3 luglio 1975, n. 305.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1985
Registro n. 72 *Finanze, foglio n.* 17

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza - Via Moscova, 2 -
20121 MILANO

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a otto posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Milano.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina: . . . .

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Milano.

Data, ...

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig . . . . .

(7619)

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di primo dirigente nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, indetti con decreti ministeriali in data 8 agosto 1984 e pubblicati nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 10 novembre 1984, per il conferimento di posti di primo dirigente nei sottospecificati ruoli dell'Amministrazione finanziaria, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, con inizio alle ore 8, secondo il seguente diario:

a) *Concorsi per i posti vacanti al* 31 *dicembre* 1983:

1) a quattro posti nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale: 6 e 7 marzo 1986;

2) a nove posti nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali: 21 e 22 marzo 1986;

3) a due posti nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari: 7 e 8 aprile 1986;

4) a otto posti nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette: 23 e 24 maggio 1986;

5) a un posto nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette: 23 e 24 maggio 1986;

6) a quattro posti nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane: 16 e 17 giugno 1986;

7) a un posto nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione: 18 e 19 giugno 1986;

8) a quattro posti nella carriera direttiva delle intendenze di finanza: 15 e 16 ottobre 1986.

b) *Concorsi per posti disponibili al* 31 *dicembre* 1984:

1) a un posto nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale: 14 e 15 marzo 1986;

2) a tre posti nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali: 21 e 22 aprile 1986;

3) a tre posti nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette: 20 e 21 giugno 1986;

4) a un posto nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione: 20 e 21 giugno 1986;

5) a un posto nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane: 20 e 21 ottobre 1986;

6) a un posto nella carriera direttiva delle intendenze di finanza: 7 e 8 novembre 1986.

I candidati dei concorsi banditi per l'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali saranno avvertiti a mezzo lettera raccomandata.

(7643)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

cattedra di misure e strumentazioni automatiche posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, alle ore 9 del giorno 20 gennaio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docende della seconda Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

cattedra di automazione degli impianti . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, alle ore 9 del giorno 22 gennaio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docende della seconda Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza:

cattedra di diritto delle Comunità europee . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, alle ore 9 del giorno 30 gennaio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docende della seconda Università degli studi di Roma.

(7647)

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a trecentosessanta posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1984, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 60 dell'11 marzo 1985.

A) *Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso.*

Stante il rilevante numero di domande di partecipazione presentate, la data e la sede o le sedi di effettuazione delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trecentosessanta posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, saranno rese note nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1986.

Il presente avviso ha valore di notifica a ogni effetto nei confronti di tutti i candidati.

B) *Comunicazione relativa allo svolgimento della prova scritta abilitante alla partecipazione al concorso degli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno chiesto di partecipare ai posti riservati di cui all'art. 1, lettera A), del bando di concorso.*

Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato che non siano in possesso del requisito del titolo di studio e non abbiano superato il 40° anno di età, ma che abbiano compiuto cinque anni di servizio e non abbiano riportato nell'ultimo biennio la deplorazione o sanzione disciplinare più grave, nonché, senza limite d'età, il personale della Polizia di Stato che, alla data del 25 aprile 1981, rivestiva la qualifica di vice brigadiere e di brigadiere e che non non abbia conseguito il titolo di studio richiesto dal bando, ma sia in possesso degli altri requisiti sopra citati, i quali hanno chiesto di partecipare ai posti riservati di cui all'art. 1, lettera *A*), del bando di concorso, debbono presentarsi il giorno 12 gennaio 1986, alle ore 8 presso l'istituto di perfezionamento per ispettori di polizia, via Santa Barbara n. 94, Nettuno (Roma), per sostenere la prova scritta prevista dal sesto comma dell'art. 2 del bando stesso.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato sopraindicato.

(7466)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diari delle prove scritte del concorso speciale, per esami, a tre posti di primo dirigente e del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, a tre posti di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985, avranno luogo in Roma, presso l'aula della biblioteca del Ministero del tesoro e delle finanze (piano terra - scala C) del palazzo sito in via XX Settembre, 97, alle ore 8 dei giorni 24 e 25 gennaio 1986.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 novembre 1985, avranno luogo in Roma, presso l'aula della biblioteca del Ministero del tesoro e delle finanze (piano terra - scala C) del palazzo sito in via XX Settembre, 97, alle ore 8 dei giorni 31 gennaio e 1° febbraio 1986.

(7546)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Abolizione della « prova ergometrica » di cui agli articoli 7 di quattro bandi di concorso per i profili professionali di operaio qualificato (per tutti i compartimenti), operaio qualificato (per il compartimento di Firenze), manovale (per il compartimento di Torino) e manovale (per i compartimenti di Firenze e Ancona).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1985, n. 279, 1° agosto 1985, n. 1993, 23 gennaio 1985, n. 165, 26 luglio 1985, n. 1859, concernenti, rispettivamente i bandi di concorso per i profili professionali di: operaio qualificato per tutti i compartimenti; operaio qualificato per il compartimento di Firenze; manovale per il compartimento di Torino; manovale per i compartimenti di Firenze e Ancona;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./64331 del 7 novembre 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 34 del 12 novembre 1985;

Considerata l'opportunità di abolire la prova ergometrica eseguita mediante apparecchiatura dinamometrica dalle prove di esame di cui agli articoli 7 (programma d'esame, prove, valutazione) dei bandi di concorso sopra citati;

Decreta:

La prova ergometrica eseguita mediante apparecchiatura dinamometrica di cui agli articoli 7 (programma d'esame, prove, valutazione) dei bandi di concorso citati nelle premesse è abolita.

Roma, addì 15 novembre 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(7627)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione per il compartimento di Milano.

Le prove scritte del pubblico concorso a cinque posti di capo gestione per il compartimento di Milano, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1984, n. 2623, avranno luogo nei giorni 1° febbraio alle ore 14,30 e 2 febbraio 1986 alle ore 8, nelle località e nelle sedi di seguito indicate:

Milano:

istituto tecnico commerciale « G. Zappa », viale Marche, 71;
liceo-ginnasio « Carducci », via Beroldo, 9;
istituto magistrale « Virgilio » e scuola media « Tiepolo », piazza Ascoli, 2;
istituto tecnico commerciale « P. Verri », via Lattanzio, 38;
istituto tecnico per geometri « C. Cattaneo », via San Vito, 3;
istituto tecnico industriale « E. Conti », via De Vincenti, 11;
istituto tecnico commerciale « Schiapparelli », via Settembrini, 4.

Genova:

istituto tecnico « G. C. Abba », vico Chiusone, 1, Genova-Sampierdarena;

liceo-ginnasio « A. Doria », via A. Diaz;

liceo scientifico statale « E. Fermi », via Ulanowski, 56, Genova-Sampierdarena;

scuola media statale « G. Parini », via Archimede, 46;

istituto tecnico industriale « G. Giorgi », via Timavo, 63;

istituto tecnico industriale « G. Galilei », piazza Sopranis, 5.

(7629)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a due posti nel profilo professionale di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Bari.

La prova scritta del pubblico concorso a due posti nel profilo professionale di capo tecnico, per le esigenze del compartimento di Bari, indetto con decreto ministeriale 5 giugno 1985, n. 1271, avrà luogo in Bari, alle ore 7,30 del giorno 12 gennaio 1986, presso l'istituto tecnico statale per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249.

(7628)

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale VT/2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale VT/2, a:

un posto di primario ospedaliero di radiologia diagnostica - disciplina radiologia diagnostica;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia;

un posto di dirigente sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica o medicina del lavoro;

un posto di fisico collaboratore - ruolo sanitario;

due posti di biologo collaboratore - ruolo sanitario;

un posto di ingegnere collaboratore impiantista - ruolo professionale;

due posti di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina igiene pubblica;

due posti di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina medicina del lavoro;

un posto di coadiutore sanitario - area funzionale medicina - disciplina medicina nucleare;

tre posti di assistente amministrativo - ruolo amministrativo;

quattro posti di assistente tecnico - ruolo tecnico;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale chirurgia - disciplina chirurgia d'urgenza;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratori - infermieri professionali;

due posti di operatore tecnico - autista - ruolo tecnico;

due posti di ausiliario socio-sanitario (agente tecnico) - ruolo tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Tarquinia (Viterbo).

(7623)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 74

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 74, a:

un posto di coadiutore sanitario di radiologia;
un posto di assistente medico;
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di assistente sanitario;
un posto di ostetrica;
un posto di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Corsico (Milano).

(7572)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente medico pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico pneumologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(7571)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 293 del 13 dicembre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II », in Ancona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso la sede di Casatenovo, a tre posti di infermiere professionale, un posto di caposala e due posti di tecnico di radiologia.

Ufficio italiano dei cambi: Concorso pubblico per l'assunzione di un centralinista telefonico non vedente per la sede di Roma.

E.N.E.A. - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, ad undici laureati in ingegneria elettronica ed ingegneria elettrotecnica.

Azienda del consorzio trasporti Muson, in Castelfranco Veneto: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operaio specializzato elettrauto.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, in Palermo: Concorso al posto di direttore.

Consorzio per l'acqua potabile ai comuni della provincia di Cremona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto, con riserva per gli interni, di capo ufficio ragioneria.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852950) **L. 500**